



COMUNE DI REINO

(Provincia di Benevento)

CAP 82020-P.ZZA MEOMARTINI-TELEFAX 0824/985244 C.F. e P.ta IVA:00269920625
e-mail : municipio@comune.reino.bn.it

E-Mail: protocollo.reino@pec.it

PROT. N. 4001

ORDINANZA SINDACALE N. 6 del 31/08/2020

OGGETTO: COVID 19 - MISURE PRECAUZIONALI PER IL CONTENIMENTO DELL'EVENTO EPIDEMIOLOGICO.

OBBLIGO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (MASCHERINE) FINO AL 15/09/2020.

IL VICESINDACO

VISTI

- l'art. 32 della Costituzione;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO che l'O.M.S., il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e con successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia da Covid-19 come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazione, nella Legge 14 luglio 2020 n. 74;
- Il Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- L'Ordinanza del Ministro della Salute del 1° agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193 del 03 agosto 2020;
- Il D.P.C.M. 7 agosto 2020, le cui disposizioni si applicano dalla data del 9 agosto 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 11 giugno 2020 come prorogato del DPCM 14 luglio 2020, e sono efficaci fino al 7 settembre 2020;

CONSIDERATO che l'Unità di Crisi regionale, secondo quanto riportato, da ultimo nell'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 68 del 12 agosto 2020, ha rappresentato il trend in aumento, rilevato già nelle scorse settimane, relativo a casi di positività al virus aventi natura di

contagi di “importazione”, peraltro di sovente connotati (secondo quanto emerge dai rilievi effettuati già nei giorni scorsi dalla stessa Unità di crisi) da maggiore aggressività rispetto ai casi asintomatici e paucisintomatici in precedenza accertati sul territorio;

CONSIDERATO che negli ultimi giorni sono emersi diversi casi di positività al Covid-19 nel Comune di Reino e in diversi paesi del Sannio;

CONSIDERATO che sebbene le misure finora adottate abbiano permesso un controllo efficace dell’infezione, l’esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste una trasmissione diffusa del virus che, quando si verificano situazioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, talvolta associati all’importazione di casi da Stati esteri e che, pertanto, l’emergenza non può ritenersi conclusa, stante il rischio effettivamente presente su parti del territorio nazionale;

PRESO ATTO

- che il D.L. 16 maggio 2020 n. 33 all’art. 1, comma 8, prevede che “e’ vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;
- che il menzionato DPCM del 7 agosto 2020 prevede che *“Ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza”*;

PRESO ATTO, altresì, della circolare del Ministero dell’Interno esplicativa del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, in cui viene chiarito, in particolare, che *“nell’ambito delle misure di cui all’art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale”*;

RILEVATO che la descritta situazione impone di scongiurare le occasioni di contatto e, pertanto, di mantenere uno stato di allerta ancora maggiore rispetto al rischio di diffusione presente;

CONSIDERATO che è indispensabile continuare ad assumere ogni ulteriore misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19, estendendo la disposizione di utilizzo obbligatorio del Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale) in tutte le descritte situazioni di pericolo di contagio, dato che il contagio avviene attraverso microscopiche gocce di saliva che emettiamo nel parlare, tossire, starnutire, che restano sospese nell’aria o contaminano oggetti e superfici con le quali vengono a contatto, e che il contagio avviene in maniera diretta attraverso l’inalazione di queste goccioline sospese nell’aria da parte di altri individui, oppure in via indiretta toccando le superfici contaminate e portando le mani agli occhi, al naso o alla bocca;

RILEVATO che l'utilizzo delle mascherine, in ogni caso:

- riduce drasticamente la propagazione di queste goccioline da parte di individui infetti (l'infezione si palesa dopo circa 10 giorni, durante i quali l'individuo apparentemente sano può diffondere l'infezione), di quelli con sintomi lievi sottovalutati o di quelli asintomatici;
- riduce la quantità di virus immessi nell'aria e la contaminazione delle superfici, riducendo la carica virale di una probabile infezione;
- riduce la contagiosità per via aerea e la contaminazione di oggetti e superfici, riducendo anche la distanza interumana di propagazione del virus;

VISTI:

- l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: *“5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]”*;

DATO ATTO che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo e riservandosi ogni altro eventuale successivo provvedimento, anche all'esito della verifica dei risultati conseguiti a seguito dell'attuazione della presente ordinanza;

PRECISATO che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una piena attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale del Comune di Reino;

ORDINA

1. Con decorrenza dal 31 Agosto e fino al 15 settembre 2020, è **fatto obbligo di indossare correttamente il Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale) a chiunque risieda e/o transiti sul territorio del Comune di Reino e frequenti le aree pubbliche e/o aperte al pubblico nonché, la chiusura dei Campi Sportivi, Parco Giochi e Casa Comunale;**
2. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero soggetti che interagiscono con i predetti;
3. Non sono soggetti, altresì, all'obbligo, coloro che effettuano attività sportive (amatoriali e non) quali corsa, jogging, podismo, trekking e camminata, sempre a patto e condizione che possano mantenere il distanziamento sociale durante l'attività;
4. alla Polizia Municipale e agli Agenti della Forza Pubblica, di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

AVVISA

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n. 74, al quale integralmente si rinvia. Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Reino per 15 gg e sul sito web istituzionale e sulla pagina Facebook.

Che il presente provvedimento venga trasmesso:

- Al Comando della Polizia Municipale;
- All'Ufficio Comunale di Protezione Civile, anche per l'informazione alla popolazione;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di San Marco dei Cavoti;
- Alla Prefettura UTG di Benevento.

Le forze dell'ordine sono incaricate di dare esecuzione alla presente disposizione.

Reino (BN) 31/08/2020



**Il Vicesindaco
(F.to Fiorenzo TREMOLA)**
